

Ordinanza
sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia
nel campo dell'accREDITAMENTO
(Oemo-Acc)

del 10 marzo 2006 (Stato 1° dicembre 2007)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 16 della legge federale del 6 ottobre 1995¹ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG),

ordina:

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni della Segreteria di Stato dell'economia (SECO)² nel campo dell'accREDITAMENTO.

² Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004³ sugli emolumenti.

Art. 1a⁴ Obbligo di pagare gli emolumenti

¹ Chi occasiona una decisione della SECO o ne domanda una prestazione deve pagare un emolumento.

² L'obbligo di pagare gli emolumenti si applica anche ai Cantoni ed ai Comuni.

Art. 2 Supplemento

La SECO può riscuotere i seguenti supplementi:

- a. fino al 50 per cento per attività effettuate, a richiesta, d'urgenza o fuori delle ore normali di lavoro; e
- b. fino al 100 per cento per attività per il cui disbrigo vengono sfruttate particolari esperienze da attività precedenti in modo che senza tale supplemento la persona assoggettata abbia facilitazioni finanziarie ingiustificate in rapporto a casi simili precedenti.

RU 2006 975

¹ RS 946.51

² La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

³ RS 172.041.1

⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2007 (RU 2007 5757).

Art. 3 Disborsi

¹ Sono considerati disborsi in particolare le spese supplementari relative a una singola attività assoggettata, segnatamente spese per materiali sperimentali speciali, impianti completivi, documentazione speciale e software utilizzabili una sola volta.

² In caso di riutilizzazione i disborsi possono essere suddivisi.

Art. 4 Preventivo

La SECO informa anticipatamente la persona assoggettata circa l'ammontare delle spese presumibili.

Art. 5 Fatture parziali

¹ Per lavori di lunga durata la SECO può fatturare prestazioni parziali.

² Se l'attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per ragioni imputabili alla persona assoggettata, sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento.

³ In caso di morosità l'esecuzione dell'attività assoggettata può essere interrotta.

Art. 6 Emolumenti secondo il tempo impiegato

La tariffa dell'emolumento per un'ora di lavoro ammonta a:

franchi

- | | | |
|----|--|-------|
| a. | per il personale del settore amministrativo | 120.– |
| b. | per i periti principali del settore accreditamento | 190.– |

Art. 7 Emolumento d'iscrizione

¹ Con la domanda di accreditamento la persona richiedente deve pagare un emolumento d'iscrizione di 1800 franchi per i lavori pertinenti (apertura dell'incartamento, informazione, documentazione, colloquio). Per ogni ulteriore domanda della medesima persona richiedente questa tariffa è ridotta a 900 franchi.

² L'emolumento è fatturato immediatamente dopo il deposito della domanda.

³ In caso d'interruzione della procedura d'accredimento è addebitato l'intero emolumento d'iscrizione.

Art. 8 Emolumento annuo

¹ Per i lavori amministrativi ricorrenti annualmente in favore degli organismi accreditati la SECO riscuote ogni anno un emolumento, segnatamente per:

- l'aggiornamento dell'incartamento degli organismi accreditati;
- la rappresentanza degli interessi degli organismi accreditati in Svizzera e all'estero;
- il sostegno e l'informazione degli organismi accreditati.

² Ammontare dell'emolumento annuo per:

franchi

a. ⁵	organismi di ispezione e di certificazione per prodotti nonché per produttori di materiale di riferimento	3500.–
b.	laboratori di taratura e laboratori di prova tipo A	1800.–
c.	laboratori di prova tipo B	2200.–
d. ⁶	laboratori di prova tipo C, offerenti di prove attitudinali e organismi di certificazione per il personale	2800.–
e.	organismi di certificazione per il sistema di gestione	1800.–
f.	e per ciascun certificato valido supplementare	20.–

^{2bis} I laboratori di taratura, i laboratori di prova, gli organismi d'ispezione e gli organismi di certificazione per prodotti pagano un importo aggiuntivo annuale di fr. 500.– per ogni sede.⁷

³ Le organizzazioni con più organismi accreditati secondo il capoverso 2 lettere a–d usufruiscono dei seguenti ribassi:

- | | | |
|----|----------------------------------|-------------------------------------|
| a. | organizzazioni con due organismi | 25 per cento dell'emolumento annuo |
| b. | con tre o più organismi | 40 per cento dell'emolumento annuo. |

⁴ Gli emolumenti annui non possono superare i 30 000 franchi per organizzazione.

⁵ Nel caso di rinuncia di un organismo all'accREDITAMENTO o di revoca dell'accREDITAMENTO gli emolumenti per l'anno corrente devono essere pagati *pro rata temporis* entro 60 giorni.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2006.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2007 (RU 2007 5757).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2007 (RU 2007 5757).

⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2007 (RU 2007 5757).

